

PER UNA NUOVA POLITICA DI SVILUPPO DI UN'ECONOMIA DEI BENI CULTURALI

Documento di proposte

Confederazione Italiana Archeologi, ANCP-Legacoop, FilleaRestauro-CGIL

Negli ultimi anni l'intero sistema dei beni culturali ha subito notevoli trasformazioni legislative che hanno tentato di migliorare il sistema di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale nazionale.

Le elaborazioni normative hanno approfondito diverse tematiche che vanno dalla definizione di aspetti concettuali (quali la nozione di bene culturale, di patrimonio culturale nazionale, di tutela e valorizzazione) fino a quelli di gestione amministrativa ed economica, compreso il sistema di regole per l'affidamento degli appalti, sui beni tutelati, da parte degli enti pubblici (Legge n.166/2003, "Merloni Quater" ed il successivo Dlgs n.30/2004, che modifica la disciplina degli appalti di lavori pubblici concernenti i beni culturali).

Si è indagato sul concetto di patrimonio culturale nazionale, stabilendo una visione unitaria di questo, che include nei beni culturali in senso stretto (che coincidono con le cose d'interesse Storico-Artistico, Archeologico, Etnoantropologico, Archivistico e Bibliografico ed altre "cose" individuate dalla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà), anche i beni paesaggistici, costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio (Dlgs n. 42/2004, art. 2).

Sono stati distinti, all'interno del Nuovo Codice dei beni culturali, i due concetti di *tutela* e *valorizzazione* trasferendo un ruolo più ampio, nell'esercizio delle due funzioni, alle regioni ed agli enti locali.

Molto si è fatto (già in passate legislature) per superare l'impostazione di tutela esclusivamente come vincolo, divieto e limite del godimento. E' stata così elaborata una legislazione volta a sviluppare in positivo una politica di tutela che favorisse, attraverso interventi mirati, anche lo sviluppo dell'uso e quindi la valorizzazione stessa dei beni culturali.

Il dibattito nato nella pubblica amministrazione per individuare provvedimenti legislativi che definissero formule di collaborazione tra pubblico e privato, al fine di introdurre una nuova e sana visione speculativa del bene culturale, ha portato all'affermarsi di un nuovo mercato e quindi di nuove imprese.

Le iniziative imprenditoriali nel settore dei servizi per la valorizzazione del patrimonio e delle gestioni autonome dei beni culturali hanno avuto un incremento di occupazione, che ha compensato la mancata crescita del comparto istituzionale.

E' mancata tuttavia una riflessione compiuta su cosa intendiamo per impresa in un settore che ha risorse pubbliche scarse in rapporto all'ampiezza dell'obiettivo e che deve conciliare una struttura d'impresa, altamente professionale, con le esigenze di mercato.

Si è assistito in questi ultimi anni ad una progressiva e preoccupante riduzione di finanziamenti per molti settori di competenza del Ministero quali, Patrimonio Storico-artistico ed Etnoantropologico, Archeologia, Arte ed Architettura Contemporanea, Beni Librari ed Archivi, Beni Architettonici e del Paesaggio.

Nelle ultime finanziarie molte di queste risorse si sono addirittura annullate. Nel 2004 si è registrata una diminuzione degli investimenti pari al 30% su base nazionale rispetto all'anno precedente.

L'attuale finanziaria 2006- 2008, elaborata dal Governo, aggrava ulteriormente la situazione, malgrado le recentissime dichiarazioni del Ministro Buttiglione sul valore centrale, per l'identità e il futuro dell'Italia, dei beni culturali.

All'interno del Dpef i "beni culturali" sono nominati soltanto di sfuggita, e solo con riferimento al *turismo*, nella sezione relativa agli investimenti relativi alle aree strategiche:

"particolare rilevanza assumeranno le azioni nel settore turistico (valorizzando il turismo culturale ed inserendo i beni culturali in una offerta turistica integrata) nel pieno rispetto delle autonomie locali e il Sud, al fine di destagionalizzare i flussi turistici ed utilizzare pienamente le strutture turistiche disponibili".

Le politiche operate per incrementare l'afflusso di contributi privati, attraverso norme che prevedono la piena deducibilità dal reddito d'impresa delle erogazioni liberali nel settore dei beni culturali e dello spettacolo, non hanno ottenuto, i risultati sperati in termini finanziari.

Si è quindi determinato un evidente problema che investe non solo la pubblica amministrazione ma anche tutte le imprese private che operano nei beni culturali e che, fermi restando i principi di tutela e conservazione, si confrontano quotidianamente con i risultati economici.

Manca una valutazione precisa delle competenze professionali che servono al settore ed una conseguente articolazione dei percorsi formativi.

Il CCNL edile fino ad oggi è l'unico ad aver definito, per questa tipologia di lavoratori, le competenze professionali attraverso gli inquadramenti.

Si è cercato così di rimediare ad una carenza delle istituzioni che ancora non hanno stabilito, attraverso interventi legislativi chiari e condivisi con le parti sociali impegnate nella tutela dei lavoratori del settore, competenze professionali e standard formativi di riferimento.

Per quanto riguarda il rapporto tra qualificazione professionale e lavoro d'impresa, qualcosa è stato fatto nell'ambito dell'ultimo Contratto Collettivo Nazionale delle imprese e delle cooperative edili, inserendo tra gli impiegati tecnici dei livelli più elevati (dal III al VI livello contrattuale) anche la figura dell'archeologo e del restauratore.

A ciò aggiungiamo che le Pubbliche Amministrazioni solo in rarissimi casi riconoscono i costi del lavoro e generalmente, nei capitolati, il lavoro di figure professionali come i restauratori e gli archeologi sono prezzati con riferimento ai

costi convenzionali dei Collaboratori a Progetto o, al meglio, al costo dell'operaio specializzato.

Questo stato di cose rende più difficoltosa alle imprese l'applicazione della contrattazione collettiva ed incentiva la già troppo usata pratica del lavoro nero.

Risulta perciò fondamentale educare le amministrazioni al rispetto dei costi derivanti dal corretto inquadramento previsto dai Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro.

La situazione di indefinitezza in cui versa l'intero settore, che coinvolge direttamente i lavoratori e le imprese, unito a scelte settoriali sconcertanti, amplifica un senso di precarietà che non coinvolge solo i destini individuali ma per esteso l'intero sistema dei beni culturali.

Se dovessimo riassumere la situazione che caratterizza, attualmente, uno dei settori indicati dalle forze politiche come ambito sul quale avviare progetti di sviluppo per il paese, dovremmo utilizzare le seguenti parole: mancanza di politiche di programmazione e di sviluppo, precarietà e mancanza di tutele nel lavoro, carenza sistematica di certezze nelle regole di tutela della concorrenza e del mercato, difficoltà nella definizione di percorsi formativi dei lavoratori.

Ne consegue una mancanza di valorizzazione delle risorse professionali e imprenditoriali impegnate nelle attività di recupero, conservazione e ricerca, ovvero nella tutela stessa del nostro patrimonio.

Molte delle disfunzioni partono dallo stesso sistema che regola l'affidamento degli appalti pubblici.

I requisiti di qualificazione per le imprese che operano nei beni culturali sono stabiliti da più normative nazionali.

Manca tuttavia "una disciplina certa ed univoca in ordine alla qualificazione negli appalti di lavori concernenti i beni culturali, rientranti in OG2, OS2 e OS25" come dichiara l'Autorità di Vigilanza sui lavori pubblici.

Secondo l'Autorità, negli ultimi anni si sono accavallate troppe norme.

Continuano le sovrapposizioni di nuovi provvedimenti, spesso senza esplicita abrogazione dei precedenti, che hanno portato ad una situazione di caos l'intero settore, creando confusione ed incertezza sui requisiti speciali ed aggiuntivi da richiedere alle imprese che vogliono abilitarsi nelle categorie OG2, OS2 e OS25.

Punto di partenza è per tutti i lavori pubblici la Legge Merloni.

Questa viene poi ritoccata nel 2002, quando entra in vigore la Legge n.166, successivamente modificata dal Decreto Legislativo n.30/2004, che avrebbe la funzione di riformare in modo organico la materia, ma che in realtà crea ulteriori dubbi interpretativi.

L'aspetto della qualificazione in senso stretto delle imprese è invece oggetto specifico del DM n.294/2000 e successive modificazioni (DM n.420/2201), che dettavano, prima di essere abrogati dal Nuovo Codice dei beni culturali (Dlgs n. 42/2004), una disciplina speciale rispetto a quella generale posta dal precedente Dpr n.34/2000, ma esclusivamente per quanto riguarda il restauro di beni mobiliari e superfici decorate (Cat. OS2). Siamo quindi ancora in attesa di una norma che regoli in maniera certa ed imparziale i criteri di qualificazione delle imprese che operano nel settore dello scavo archeologico e del restauro.

La normativa di riferimento stabilisce che le imprese, che partecipino appalti pubblici superiori a 150.000 euro, devono dimostrare di avere: la qualificazione SOA nelle categorie OG2, OS2 e OS25, di aver quindi già lavorato su opere sottoposte a disposizioni di tutela, da parte del Ministero per i beni e le attività culturali, nei cinque anni precedenti alla richiesta di qualificazione SOA.

Di possedere una adeguata *Idoneità Tecnica*, ovvero di possedere uno staff tecnico composto da laureati e diplomati assunti a tempo indeterminato, ed in particolare di una *Direzione Tecnica* in possesso dei requisiti professionali stabiliti dalla normativa in materia.

Viene cioè stabilito che la qualificazione dell'impresa, e quindi la garanzia di qualità da questa espressa, sia subordinata alla presenza di specifiche professionalità.

Requisiti che la normativa definisce non facoltativi, ma necessari per operare nel settore; tanto che si operi nel restauro che in uno scavo archeologico.

Un particolare affondo, a tale proposito, merita l'archeologia.

Il Dlgs n.30/2004, all'art.1, comma 2, stabilisce che " Le disposizioni del presente Decreto, relative alle attività di cui al comma 1, si applicano altresì, all'esecuzione di scavi archeologici".

Tuttavia ogni volta che, il su detto decreto, menziona la necessità di qualificare le imprese, che operano nel settore dei lavori pubblici su beni culturali, attraverso la presenza di personale tecnico qualificato, non cita mai l'archeologo.

L'attenzione del legislatore si è concentrata esclusivamente sulle problematiche di qualificazione che investono la figura del restauratore, ignorando tutte le altre figure tecnico scientifiche che operano nel settore.

Tanto che, mentre il decreto sancisce l'obbligo, per tutte le pubbliche amministrazioni, di inserire un restauratore nell'ambito del gruppo di progettazione e nell'ufficio direzione lavori di appalti pubblici riguardanti interventi di restauro, su superfici decorate e su beni mobili di interesse storico artistico, non prevede, analogamente, la necessità di inserire, per lo stesso tipo di attività (progettazione e direzione lavori di scavi archeologici), la figura dell'archeologo.

Riteniamo che quanto previsto in merito alla presenza di tecnici qualificati negli interventi di restauro (come garanzia per la tutela del bene culturale su cui si interviene) debba valere, sia in fase di progettazione che di esecuzione e qualificazione, anche per lo scavo archeologico, dove la presenza di tecnici qualificati, in questo caso archeologi, è altrettanto necessaria.

Si registra una tendenza, nell'attuale sistema normativo, ad istituzionalizzare l'idea di un assetto organizzativo in cui il livello qualitativo viene espresso unicamente dalle figure apicali, sottovalutando, di fatto, l'importanza dell'apporto professionale offerto dagli operatori.

Nel caso specifico del restauro, ad esempio, abrogato il Decreto Ministeriale n.294/2000 e successive modificazioni, dal Dlgs n.42/2004, vengono a mancare le indicazioni sul tipo di professionalità che l'impresa deve dimostrare di possedere per poter svolgere gli interventi di restauro conservativo.

Il DM 420 divideva gli operatori del restauro in due figure; il *restauratore* ed il *collaboratore restauratore di beni culturali*.

Fissava inoltre, per le imprese con più di quattro addetti, una quota di *restauratori* pari al 20% dell'organico complessivo ed una quota di *collaboratori restauratori di beni culturali* pari al 40 % del medesimo organico.

Venivano inoltre fissati, nello stesso Decreto Ministeriale, quali percorsi formativi erano ritenuti validi per il conseguimento dei titoli sopra indicati, stabilendo come livello minimo di preparazione la laurea triennale, o titoli ad essa equiparati.

Si affermava così un criterio di selezione che individuava nella struttura organizzativa dell'impresa e non solo nel titolare, o nel direttore tecnico, una garanzia per la qualità degli interventi.

La competenza e la professionalità necessaria ad un lavoratore che operi su beni culturali tutelati, ovvero opere particolarissime e non riproducibili una volta danneggiate, sembra allo stato attuale non essere un problema che riguarda la committenza, e questo è vero tanto per il Restauratore, che per l'Archeologo, lo Storico dell'Arte, l'Archivista e Bibliotecario.

Questa impostazione normativa rende difficile far riconoscere, ai lavoratori del settore, il percorso di studi intrapreso, gli anni di lavoro e soprattutto le competenze acquisite.

Il problema che ci troviamo di fronte non è solo contrattuale ma culturale.

La struttura d'impresa non dovrebbe essere secondaria nella valutazione qualitativa di un lavoro: la presenza stabile di determinate professionalità, con un curriculum di lavori certificati, dovrebbe costituire un valore aggiunto ed il certificato di qualità e professionalità dell'azienda.

Riteniamo infatti fondamentale per il settore la crescita di un sistema strutturato di imprese, che permetterebbe di arginare il ricorso sempre più massiccio al lavoro atipico.

Trasformare in attività d'impresa un lavoro profondamente professionale, implica chiarire come le imprese si strutturano e quale spazio viene dato alle professionalità impiegate all'interno della struttura stessa.

Si deve quindi pensare ad un'impresa culturale intesa come organizzazione di uomini e di mezzi che, svolgendo attività nel mondo culturale e scientifico, tende al profitto e quindi risponde alla regola dei costi e dei ricavi.

Questa posizione non è inconciliabile con il concetto di tutela e conservazione dei beni culturali, qualora si crei un sistema di regole chiare nell'affidamento degli appalti, tese al raggiungimento di un giusto equilibrio tra qualità del lavoro e garanzie per la componente economico /imprenditoriale di strutture che devono trasformare in attività d'impresa un lavoro di alta professionalità.

In questa ottica e nella necessità di tutelare il nostro patrimonio culturale, il Ministero per i beni e le attività culturali ha elaborato, attraverso il Decreto

Legislativo n. 30/2004 (ed il precedente Dpr n.34/2000), un sistema di regole che, sancisce l'impossibilità per la pubblica amministrazione di affidare lavori sui beni sottoposti a disposizioni di tutela, ad imprese che non abbiano requisiti professionali richiesti dalla legge.

Posto che il principio perseguito dal suddetto Decreto è assolutamente condivisibile, evidenziamo alcuni problemi non risolti e che, a nostro avviso, limitano le stesse azioni di tutela e valorizzazione del patrimonio.

Un decreto che disciplina gli appalti pubblici di lavori concernenti i beni culturali dovrebbe partire da alcuni presupposti e comunque da alcuni dati certi: il livello qualitativo delle imprese che operano nel settore, ovvero le professionalità necessarie al settore, le loro competenze professionali e i relativi standard di riferimento.

In una parola è necessario stabilire dei criteri di riconoscimento delle professionalità a partire dalla valorizzazione stessa dei percorsi formativi e delle risorse umane impiegate, perché effettivamente si possa esercitare una coerente attività di tutela dei beni culturali.

Per quanto riguarda le figure professionali che operano nel settore dei beni culturali manca ancora, a livello istituzionale, un sistema di riconoscimento omogeneo delle professionalità.

Oggi ancora non è chiaro chi può definirsi Archeologo, o Restauratore, o Storico dell'Arte. O meglio è chiaro ma i parametri di qualificazione richiesti sono diversi a seconda dei casi: a seconda che il committente sia lo Stato o gli enti locali, il privato no profit o il privato imprenditore.

L'esito fin troppo scontato di questa situazione è la sostanziale assenza di tutele, sicurezze e diritti per i lavoratori.

La mancanza di una definizione chiara di requisiti abilitanti alle diverse professioni ha portato alla diffusione di un lavoro spesso dequalificato e quasi sempre male pagato. E ciò è vero sia che si lavori per un privato sia che si collabori, per esempio, con una soprintendenza.

Manca una valutazione strategica dei bisogni formativi nei Beni Culturali, che rendano fluido il rapporto tra formazione e lavoro.

Non si tratta di mettere l'Università al servizio delle imprese, ma non si può neppure accettare che cinque o peggio sette anni di studio non siano sufficienti a mettere un professionista nelle condizioni di essere riconosciuto tale e di svolgere le funzioni che realmente gli verranno richieste.

In molti settori il rapporto esistente tra Università e impresa costituisce un apporto fondamentale sia alla ricerca, che alla produzione.

Tale rapporto si basa essenzialmente sulla capacità delle Università di dare risposte alle esigenze della collettività sia in ordine alla preparazione delle figure tecniche necessarie al miglioramento continuo del prodotto richiesto dal mercato, sia in ordine all'innovazione metodologica che tecnologica che rende il prodotto, oltre che migliore, anche più competitivo.

Questo elemento giustifica l'investimento delle imprese in ricerca a supporto delle Università.

Nell'ambito dei beni culturali il rapporto tra imprese ed l'Università è stato spesso difficile ma in questo ultimo periodo, con l'approvazione del Decreto Legge, 26 aprile 2005, n. 63 (recante disposizioni urgenti per lo sviluppo e la coesione territoriale, nonché per la tutela del diritto d'autore) rischia di trasformarsi in un vero e proprio rapporto di concorrenza.

L'Università partecipa per mezzo di convenzioni, con le pubbliche amministrazioni, all'esecuzione di attività (scavi archeologici, diagnostica per il restauro, informatica applicata, progettazione) che a tutti gli effetti sono definibili come lavori e servizi pubblici, normati dal nostro ordinamento come attività di competenza delle imprese attraverso affidamenti concorsuali ed evidenza pubblica (gare di appalto).

La nostra preoccupazione è che questo possa produrre uno sfruttamento del lavoro degli studenti ed una distorsione del mercato: se un dipartimento fa fare le valutazioni agli studenti ovviamente ha costi minori di chi le fa fare a professionisti retribuiti, a scapito della concorrenza e della possibilità di sviluppo delle imprese e quindi di lavoro stabile nel settore.

Nella volontà di istituire un "elenco" degli operatori dei Beni Culturali, considerando per la sua costituzione solo il Ministero ed i Dipartimenti universitari, si ravvede un'inaccettabile autoreferenzialità che rischia di danneggiare, sul lungo termine, la professionalità degli archeologi e delle società che si occupano di indagini preventive, con certificata esperienza e competenza nel settore archeologico.

Sarebbe auspicabile, da parte della Pubblica Amministrazione, favorire il giusto equilibrio tra ricerca e produzione, attraverso l'elaborazione di regole che stabiliscano i ruoli, gli ambiti d'intervento ed il corretto rapporto tra enti locali, Università ed imprese.

Siamo convinti che solo un mercato normato, nel quale le regole siano certe e condivise, le professionalità riconosciute, nelle diverse sfaccettature e competenze, possa essere un modello di mercato sano e funzionale alla tutela del patrimonio del bene culturale, alla crescita economica ed allo sviluppo della conoscenza.

E' fondamentale avviare una riflessione profonda sulla necessità di una programmazione di interventi che promuovano e rilancino i Beni Culturali come patrimonio unico, insostituibile ed integrante del nostro vissuto.

Beni culturali come beni di tutti, capaci di creare relazioni di qualità con il contesto che ci circonda. Valorizzare, quindi, superando la logica esclusiva dell'intrattenimento e dell'evento, puntando piuttosto alla creazione di un senso civico profondo che passi attraverso la conoscenza e la cultura.

Per quanto riguarda l'attività di tutela il ricorso a regole pensate e costruite appositamente per il settore dei beni culturali devono rispondere alla specificità di un lavoro estremamente specialistico, sia per professionalità richieste che per modalità d'intervento.

La linea della *specialità* intrapresa per questo settore dal Ministero per i beni e le attività culturali, attraverso la Legge 166/2003, "Merloni Quater", ed il successivo Decreto Legislativo 30/2004 riguardante la "Disciplina degli appalti pubblici di lavori concernenti i beni culturali", va in questa direzione.

Riteniamo che l'applicazione di regole trasparenti nel sistema di affidamento degli appalti e nella scelta delle imprese qualificate a svolgere tali lavori siano le basi su cui orientare la ricerca, la professionalità e lo sviluppo di interventi conservativi a tutela dei beni culturali.

Nel contempo necessita un sistema di imprese altamente specializzate per tali interventi e di lavoratori professionalizzati al fine di avere la certezza che ogni intervento eseguito abbia permesso, non solo la valorizzazione del bene tutelato ma anche un accrescimento delle professionalità impiegate e il conseguente mantenimento dei lavoratori nel settore.

E' necessaria quindi una regolamentazione che oltre a selezionare le imprese, al fine di avere un'ottima qualità del lavoro, non mortifichi le esigenze dei lavoratori quali la sicurezza e la prospettiva per il futuro e quelle degli operatori economici.

Affronteremo negli allegati alcune tematiche critiche per il settore e le relative proposte di modifica, nello specifico;

- **Allegato 1** il Decreto legislativo 24 gennaio 2004, n. 30
- **Allegato 2** professionalità e qualificazione delle imprese. Le competenze professionali dei restauratori e degli archeologi
- **Allegato 3** la Legge 25 giugno 2005, n. 109

ALLEGATO 1: Dlgs 24 gennaio 2004, n.30

Le modifiche apportate dal decreto legge n. 30/2004 al sistema di affidamento degli appalti previsto dalla Legge quadro in materia di lavori pubblici (Legge 11 febbraio 1994, n.109) presentano elementi di criticità, non risolvendo a nostro avviso alcune disfunzioni esistenti da tempo nel settore.

Un particolare elemento di critica riguarda la definizione dell'ambito di applicazione (Dlgs n.30/2004, art.1) e la conseguente trattazione della norma in merito ai lavori di restauro, comprendendo solo in alcuni passi i lavori di scavo archeologico e non prendendo mai in considerazione la qualificazione in detto settore.

La legge 166/2003 "Merloni Quater", ed il successivo Dlgs 30/2004 hanno sancito l'obbligo, per tutte le pubbliche amministrazioni, di inserire un restauratore nell'ambito del gruppo di progettazione e dell'ufficio di direzione dei lavori degli appalti pubblici riguardanti il restauro di superfici decorate e di beni mobiliari di interesse artistico, ma non fa alcuna menzione di

un'identica necessità in ordine alla figura dell'archeologo nelle attività di progettazione e di direzione dei lavori di scavi archeologici.

Quando si parla di Beni Culturali l'attenzione del legislatore è attirata esclusivamente dalle problematiche di qualificazione relative alle imprese di restauro a scapito di tutte le altre figure tecnico- scientifiche che operano nel settore, come lo storico dell'arte, il bibliotecario, l'archivista.

Riteniamo che quanto previsto, a tutela della capacità tecnica di intervento nel restauro, in merito alla presenza di tecnici qualificati debba valere, sia in fase di progettazione che di esecuzione e qualificazione, anche per lo scavo archeologico, dove la presenza di tecnici qualificati (archeologi) è altrettanto fondamentale.

Riportiamo, inoltre, alcune questioni aperte e comunque non risolte dal suddetto Dlgs n.30, al fine di presentare lo stato delle problematiche del settore ed in particolare la posizione delle imprese specializzate.

Il Decreto pur evidenziando un certo miglioramento ed armonizzazione delle norme sugli appalti di lavori su beni culturali rispetto alla disciplina generale, ovviando a numerose discrepanze emerse con l'adozione del DM 294/2000 e successive modificazioni, ci lascia perplessi e preoccupati rispetto alle questioni che riguardano la tutela della concorrenza ed il principio volto a garantire la massima partecipazione agli appalti pubblici.

Entriamo nel merito.

Riguardo ai criteri di qualificazione delle imprese che operano sui beni culturali, l'art. 5 del Dlgs n. 30 rimanda ad un ulteriore decreto, da definirsi di concerto tra Ministro per i beni e le attività culturali e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (previa conferenza unificata di cui all'art.8 del Dlgs n.281/97), la definizione dei requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di restauro e manutenzione, di beni mobili ed immobili, e per gli interventi sugli elementi architettonici e superfici decorate di beni del patrimonio culturale sottoposti alle disposizioni di tutela ai sensi del Dlgs n. 490/99.

Preoccupa il continuo rinvio, da parte del Ministero, a futuri decreti per la risoluzione di problematiche importanti per il settore. E' quindi necessario che tali interventi normativi vengano redatti al più presto.

Sul tema della qualificazione, ci preme inoltre sollevare alcuni aspetti per noi problematici.

La determinazione di forme semplificate di verifica del possesso dei requisiti rivolte a favorire l'accesso alla qualificazione di imprese artigiane (richiamata dall'art.5 comma 1) appare in contrasto con l'esigenza di promuovere una crescita costante delle capacità tecniche, tecnologiche e di solidità economico-finanziaria delle imprese, rischiando di depauperare il settore dalle esperienze imprenditoriali più avanzate.

Sarebbe necessario un controllo ed una selezione delle imprese attraverso una “norma di qualità” per accedere a lavorare nel settore.

Riteniamo che sia fondamentale garantire un livello di accesso di base a tutte le imprese ma che vadano altresì valorizzate le presenze più organizzate, a prescindere dalla tipologia societaria che abbiano assunto.

Bisognerebbe inoltre avviare una riflessione su cosa si intende per “imprese che operano nel circuito dei beni culturali”, come devono essere strutturate e quali professionalità, in rapporto alla tipologia di interventi previsti, sia necessario garantire all’avvio dei lavori.

In merito all’accesso delle nuove imprese alla qualificazione non riteniamo infatti sufficiente, come garanzia di qualità per gli interventi, basare la qualificazione unicamente sul curriculum professionale del direttore tecnico dell’impresa, non ritenendo che le esperienze di specifici restauratori, od archeologi, garantiscano la qualità di interventi complessi dove ha sicuramente maggiore valore la capacità organizzativa dell’impresa, comprendendo in questa la qualità dei direttori tecnici ma anche del personale tecnico stabile, abituato a lavorare in team.

La possibilità da parte delle amministrazioni aggiudicanti, come richiamato dall’art.9, comma3, di definire i criteri di qualificazione per la partecipazione alla gara in maniera variabile e la discrezionalità nel definire i criteri di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa (metodo basato su una valutazione a punti che, se non rigorosamente regolamentata, lascia ampio spazio alla discrezionalità dei commissari di gara) costituiscono un forte rischio di arbitrarietà e, di conseguenza, può causare pesanti distorsioni del principio di concorrenza.

Riguardo a ciò si segnala a titolo di esempio un bando pubblicato recentemente da un’importante amministrazione locale che recita in merito ai requisiti minimi di partecipazione: “aver eseguito negli ultimi 5 anni lavori di restauro di superfici architettoniche in edifici in commessa di marmi policromi per un importo pari a quello a base di gara”.

Il richiamo a marmi policromi è indicativo del fatto che i criteri che possono guidare una pubblica amministrazione possono essere completamente avulsi dall’interesse verso la qualificazione delle imprese, in quanto non si spiega sotto il profilo tecnico metodologico, né sotto quello scientifico, quale differenza vi sia tra l’esperienza fatta su marmi di diversa colorazione, ovvero non policromi.

Il Decreto, che il Ministero per i beni e le attività culturali dovrà emanare, dovrebbe quindi prevedere come necessario elemento di qualificazione, per le imprese che in questo settore operano, la presenza di figure professionali inserite strutturalmente nell’organico, i cui parametri relativi all’incidenza del costo del lavoro rispetto alla congruità dell’organico d’impresa, siano in relazione alla classe di importo dei lavori per cui si richieda la qualificazione.

La norma dovrebbe garantire una soglia di ingresso semplificata, basata sulla presenza di requisiti tecnici minimi che garantiscano la capacità di intervento nell’ambito di importo inferiore alla prima classe di attestazioni e un criterio unico di valutazione per le classi superiori alla prima.

La finalità è quella di determinare criteri semplificati di accesso alla prima classe di qualificazione nelle categorie inerenti i beni culturali uguali per tutte le tipologie di imprese.

La suddivisione dei lavori in ulteriori categorie, in particolare nel restauro specialistico, comporterebbe, oltre che un onere pesante alle imprese più piccole in fase di attestazione, il rischio di parcellizzazione delle esperienze. Difficilmente un restauratore, e ancor di più un team operante in impresa, ha esperienza e capacità in un solo ambito specifico. Spesso le capacità congiunte di più soggetti e lo scambio tra loro arricchisce le capacità di innovazione metodologica e tecnologica dell'impresa a favore della qualità degli interventi.

La possibilità per gli enti appaltanti di definire requisiti di accesso specifici riguardo i lavori eseguiti dall'impresa deve essere trasferito il più possibile alla fase della qualificazione, definendo più puntuali elementi di valutazione della capacità tecnica dell'impresa (per esempio, presenza di tecnici specializzati nell'organico stabile in almeno un numero minimo di ambiti di specializzazione).

L'innalzamento delle soglie della trattativa privata a 500.000 euro e della licitazione privata semplificata ad 1.500.000 euro, richiamate all'art.7, mette in serio pericolo la tutela della concorrenza.

I lavori di restauro di beni mobili e superfici decorate superano di rado la soglia di 500.000 euro e quasi mai quella del 1.500.000 euro. Lo stesso vale per i lavori di scavo archeologico.

Le imprese qualificate attualmente per la categoria OS2 sono circa 500. Quelle qualificate per la categoria OS25, poco di meno.

Se si intende rendere più agevoli le procedure di scelta del contraente riteniamo che la strada non sia quella di limitare l'accesso alle imprese ma semmai quella di rendere più forti i requisiti di qualificazione, dove la norma già adempie dichiarando la complementarietà dei requisiti richiesti dal Dpr 34/2000 e la necessità di stabilire criteri univoci nella verifica dei requisiti.

In caso contrario si rischia di aprire la porta a distorsioni gravi della concorrenza che potrebbero verificarsi nell'ambito della selezione arbitraria delle imprese da invitare alle gare informali.

L'ammissibilità di lavori in economia fino alla soglia di 300.000 euro, di cui all'art.7 comma 3, sembra sancire la difficoltà degli Uffici Periferici del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali di programmare e progettare i lavori e determinerebbe la prassi, sempre in virtù della dimensione media dei lavori di restauro specialistico e di scavo archeologico (OS2 ed OS25), del lavoro a regia che spingerebbe le imprese alla destrutturazione invece che alla crescita.

Vi è poi il problema dei forti ribassi cui si è assistito negli ultimi periodi (attualmente superano abbondantemente il 30%, con punte che sfiorano il 50%). Queste percentuali di ribasso, a nostro avviso, non rispettano le professionalità operanti e vanno a scapito degli standard di qualità che tali tipologie di lavori dovrebbero garantire.

Aggiungiamo, a questa considerazione, che nella prassi dei forti ribassi ravvediamo rischi per la sicurezza e la tutela dei lavoratori, in particolare

pensiamo ai restauratori che operano spesso a contatto con prodotti chimici e gli archeologi che lavorano con mezzi meccanici.

E' fondamentale quindi garantire che, in alcun modo, i ribassi possano essere applicati sulla sicurezza e sul costo del personale.

A tale proposito riteniamo che il listino prezzi, proposto dal Ministero delle infrastrutture e trasporti, sul quale le stazioni appaltanti formulano i prezzi unitari dei materiali e componenti per indire la gara d'appalto, abbia almeno un aggiornamento annuale sulla base dei valori ufficiali pubblicati dall'ISTAT. Questo, affinché la variazione dei prezzi non venga recuperata a discapito né della qualità dell'opera da eseguire, né dei diritti riconosciuti ai lavoratori.

E' inoltre evidente la necessità di inserire in detto listino, come anche nei prezzari regionali, le voci specifiche delle opere relative allo scavo archeologico e al restauro specialistico.

Per quanto concerne il principio di separazione dei lavori su beni mobili e sulle superfici decorate, pur giusto in specifici casi, se generalizzato comporta un forte rischio di contenzioso in caso di attività collegate appaltate separatamente.

Riteniamo che il divieto di subappalto per i lavori di restauro specialistico (OS2) eccedenti il 15% dell'appalto principale, come stabilito dall'art.72 del DPR 554/99, siano garanzia sufficiente per la qualità del risultato, una volta stabiliti criteri corretti di qualificazione delle imprese.

Il disposto aggiunto potrebbe garantire l'uso dell'appalto separato solo in casi di effettivo e motivato bisogno.

Ci auguriamo infine che, specie nel settore specifico dei beni culturali, si avvii un'intesa tra regioni in merito a tali norme evitando, pur nel rispetto dell'autonomia delle Regioni stabilita dalla riforma del Titolo V della Costituzione, il proliferare di normative regionali tutte diverse tra loro.

ARTICOLATO

Alla luce di quanto fino ad ora descritto chiediamo che vengano apportate le seguenti modifiche al Decreto Legislativo n. 30/2004.

- Art.1, comma 1 - **Aggiungere** con:
“ Le disposizioni del presente decreto si applicano ai lavori di restauro e manutenzione di beni immobiliari sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali, ai lavori di restauro e di superfici decorate e beni mobili di interesse storico artistico, agli scavi archeologici”.
- Art. 1, comma 2, - **Cassare**
- Art.1, comma 3 – **Sostituire** con:
“Le regioni disciplinano le attività di programmazione, di progettazione, di affidamento, di esecuzione e di collaudo dei lavori riguardanti i beni di cui al comma 1, ivi compresi gli interventi di valorizzazione sugli stessi, sulla base di quanto disposto dal presente decreto”.
- Art.4, comma 1 – **Cassare**
- Art.4, comma 2 – **Cassare**

- Art.4, comma 3 – **Cassare**
- Art.5, comma 1, **Sostituire** con:
“al fine di consentire la partecipazione delle imprese artigiane” con “al fine di consentire una maggiore possibilità di accesso alla qualificazione”.
- Art.5, comma 2, lettera d, **Sostituire** con:
“delle imprese artigiane” con “delle imprese”.
- Art. 5, comma 2, lettera b, **Cassare.**
- Art.5, comma 3 – **Sostituire** con:
”Riguardo il restauro di beni mobili, di superfici decorate e di beni mobili di interesse storico artistico, fino all’entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 e delle integrazioni e modifiche di cui al comma 2, le stazioni appaltanti possono individuare, quale ulteriore requisito di partecipazione al procedimento di appalto, l’avvenuta esecuzione di lavori nello specifico settore cui si riferisce l’intervento, individuato in base alla metodologia di restauro da impiegarsi sulle lavorazioni principali, applicabile a quelle lavorazioni che eccedono il 30% dell’importo complessivo dell’appalto afferente la categoria dei lavori. Ai fini della valutazione della sussistenza di detto requisito, possono essere utilizzati unicamente i lavori effettivamente realizzati dal soggetto esecutore, senza alcun limite temporale, da comprovarsi mediante i relativi certificati di esecuzione con buon esito”
- Art.6, comma 2 – **Aggiungere** con:
“ Per i progetti relativi a lavori di scavo archeologico la scheda tecnica è redatta e sottoscritta da un soggetto con laurea quadriennale_ in materie archeologiche ed affini o da funzionari tecnici del Ministero per i beni e le attività culturali con qualifica di archeologo”.
- Art.6, comma 5 – **Aggiungere** con:
“ Per i lavori relativi a scavi archeologici l’ufficio di direzione dei lavori deve comprendere tra gli assistenti con funzioni di direttore operativo, un soggetto con laurea specialistica in materie archeologiche”.
- Art.7, comma 1 – **Sostituire** con:
“ 500.000 euro” con “150.00 euro”
- Art.7, comma 2 – **Sostituire** con:
“ 500.000 euro” con “150.00 euro”
- Art.7, comma 3 – **Sostituire** con:
“ 300.000 euro” con “100.00 euro”
- Art.7, comma 4 – **Sostituire** con:
“cinquanta per cento” con “venti per cento”
- Art.7, comma 5 – **Sostituire** con:

“ 1.500.000 euro” con “300.00 euro”

- Art.9, comma 2, lettera b) – **Aggiungere** con:
“Assumendo quali elementi obbligatori di valutazione le soluzioni tecnico/organizzative migliorative, il tempo di realizzazione ed il prezzo, nei pesi e nei modi stabiliti da un apposito Decreto da emanarsi a cura del Ministero delle Infrastrutture entro e non oltre tre mesi dalla pubblicazione della presente Legge”.
- Art.9, comma 3 – **Cassare**
- Art.9, comma 4 – **Cassare**
- Art.9, comma 7 – **Cassare**

ALLEGATO 2 : professionalità e qualificazione delle imprese, le competenze professionali dei restauratori e degli archeologi

Abbiamo già ricordato come dal dibattito sulla necessità di avviare una collaborazione tra strutture pubbliche e private, a sostegno della tutela ma, soprattutto, della valorizzazione dei beni culturali, siano col tempo scaturiti provvedimenti legislativi che hanno portato all'affermarsi di un nuovo mercato.

E' tuttavia evidente che aprire ai privati, anche in un settore come i beni culturali, non può significare soltanto attrarre finanziamenti ma anche imprese ed operatori.

Trasformare in attività d'impresa un lavoro altamente professionale, implica chiarire come le imprese si strutturano.

I requisiti di qualificazione richiesti alle imprese e l'alta qualificazione degli addetti costituisce, quindi, un pezzo importante di una logica che punta a sostenere il bisogno di elevare la qualità complessiva del mercato del lavoro nel settore.

Il livello di qualità, delle imprese che operano su beni culturali per importi superiori ai 150.000 euro, è garantito dalla norma che stabilisce i parametri di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, sia per i lavori di restauro e manutenzione di beni mobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali ed ambientali, che per quelli di superfici decorate di beni mobili di interesse storico ed artistico (per lavori di importo minore i riferimenti sono contenuti nel Dlgs n. 30/2004).

A tale riguardo ci preme evidenziare che quando si parla di Beni Culturali l'attenzione del legislatore è attirata esclusivamente dalle problematiche di

qualificazione relative alle imprese di restauro a scapito di tutte le altre figure tecnico-scientifiche che operano nel settore, come lo storico dell'arte, il bibliotecario, l'archivista.

Riteniamo che quanto previsto nel Decreto Legislativo 30/2004 a tutela della capacità tecnica di intervento nel restauro, e quindi in merito alla presenza di tecnici qualificati, debba valere sia in fase di progettazione, che di esecuzione e qualificazione, anche per lo scavo archeologico, dove la presenza di tecnici qualificati (archeologi) è altrettanto fondamentale.

Occorre stabilire quali siano gli standard qualitativi che le imprese, che operano su detti beni, devono garantire in ordine alle professionalità impiegate ed alle tecniche utilizzate.

Oggi la qualità di un'impresa è espressa unicamente dal curriculum professionale del direttore tecnico (vedi Dpr 34/2000) e viene completamente sottovalutata l'importanza che in questi settori assume la presenza di un organico strutturato con professionalità idonee.

Malgrado la crescita del mercato e la presenza di laureati in cerca di occupazione, l'incontro tra domanda ed offerta non avviene in modo funzionale.

Il problema nasce alla radice, cioè dalla mancata definizione delle competenze professionali ed in molti casi di standard formativi di riferimento.

Oggi ancora non è chiaro quali siano le competenze professionali dell'archeologo, o restauratore o storico dell'arte, i percorsi di studio sono lunghi ed in molti casi confusi.

Il caso dei restauratori è certamente l'esempio più chiaro di tale confusione, basti pensare che dal 2000 ad oggi è stato un susseguirsi di decreti legge, emanati e poi abrogati da quelli successivi, che indicavano percorsi formativi sempre diversi per il raggiungimento della qualifica e delle competenze professionali sia del restauratore, che del collaboratore restauratore.

La mancanza di una definizione chiara dei requisiti abilitanti alle diverse professioni ha portato alla diffusione di un nuovo lavoro spesso dequalificato e quasi sempre mal pagato.

E ciò è vero sia che si lavori per un privato, sia che si collabori con una soprintendenza.

E già quest'ultima è una considerazione che dovrebbe forse spingerci a riflettere su alcune nostre sedimentate convinzioni.

A fronte di questa situazione la prima domanda che viene da porsi è se con formazione incerta e lavoro precario si possa davvero tutelare e valorizzare un patrimonio diffuso e ricco come quello italiano.

Per essere più espliciti, siamo convinti che la precarietà e la mancanza di tutele, l'assenza sistematica di certezze, la difficoltà nella definizione di percorsi formativi, non siano premesse felici per garantire competenza e professionalità.

La scelta europea imporrà alla nostra industria di puntare sulla qualità e di conseguenza sulla professionalità.

La formazione professionale diventerà sempre più elemento centrale nella valorizzazione delle risorse umane.

RESTAURATORI

Il Ministero per i beni e le attività culturali calcola, come ci è stato riferito, che non vi siano più di 600 *restauratori di beni culturali* riconosciuti in Italia, mentre secondo una stima sindacale il numero complessivo di questi lavoratori si aggira intorno a 30.000 addetti, considerando anche il numero dei cosiddetti *collaboratori restauratori di beni culturali* (secondo la definizione data di questi lavoratori nel DM n.294, successivamente modificato dal DM n. 420).

Il Regolamento concernente individuazione dei requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, (Decreto del Ministero 3 agosto 2000, n. 294, così come modificato dal Decreto del Ministero 24 ottobre 2001, n. 420) divideva infatti i lavoratori del settore in *restauratori di beni culturali* e *collaboratori restauratori di beni culturali*, distinzione operata in base ai percorsi formativi.

In Italia, come sappiamo, esistono tre Istituti Statali di Alta Formazione; l'Istituto Centrale per il restauro di Roma, l'Opificio delle Pietre Dure di Firenze e l'Istituto Centrale di Patologia del Libro con sede a Roma non attivo da anni (a quanto ci risulta l'Istituto per il Mosaico di Ravenna ha ottenuto da poco il riconoscimento da parte del Ministero per i beni e le attività culturali).

In tutto quindi sono stati formati fino ad oggi solo 36 restauratori all'anno unici ad essere abilitati, non solo alla progettazione dell'intervento, ma anche ad operare materialmente sul patrimonio culturale italiano.

Questo esiguo esercito di restauratori diplomati non è sufficiente, e non è stato sufficiente, a soddisfare la richiesta di lavoratori nel settore.

Negli anni passati infatti si è assistito ad una crescita del mercato in questione, cui ha corrisposto una richiesta sempre maggiore di figure professionali adeguate. La maggior parte dei lavoratori si è quindi formata in scuole private, alcune prive di qualsiasi riconoscimento ufficiale, altre dei veri e propri corsi di formazione professionale indetti o riconosciuti dalle Regioni in base alla Legge 845 (che hanno rilasciato, fino al 2000, Attestati di Qualificazione Professionale per Restauratore di dipinti).

Vi sono inoltre molti lavoratori privi di formazione specifica che hanno lavorato direttamente nei cantieri avviati alla professione attraverso contratti di "formazione lavoro".

Ora visti i numeri è impossibile sostenere, anche per i più faziosi, che tutti i lavori di restauro siano stati eseguiti, materialmente, da restauratori diplomati nelle Scuole di Alta Formazione.

D'altra parte basta fare un semplice calcolo: se dalle scuole di Alta Formazione sono usciti dal dopo guerra ad oggi circa 1300 restauratori, come si può pensare

che in 65 anni per svolgere tutti i lavori di restauro, fino ad ora eseguiti su tutto il territorio nazionale, sia bastato l'esiguo numero di diplomati riconosciuti oggi dal ministero?

I lavori di restauro, fino ad oggi, sono stati eseguiti materialmente da lavoratori in possesso di percorsi formativi diversi dalle Scuole di Alta Formazione.

Riteniamo pertanto che molta della fama che il restauro italiano gode all'estero è anche grazie a tutti gli operatori del settore che con competenza e professionalità hanno operato nei cantieri di restauro conservativo, la cui certificazione di buon esito dei lavori è stata rilasciata proprio dalle Soprintendenze.

La proposta di Decreto, che attua le disposizioni dell'Art. 29 - comma 7 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, in elaborazione presso il Ministero, ci sembra vanificare la speranza di chiudere questa annosa vicenda con soluzioni che non mortifichino ma viceversa puntino a valorizzare le competenze professionali di tutti i lavoratori fino ad oggi coinvolti.

Molti sono gli aspetti di questa proposta che non condividiamo.

Il testo individua quattro profili professionali, il *Restauratore conservatore di beni culturali*, l'*Operatore qualificato sui beni culturali*, l'*Operatore specializzato sui beni culturali*, *altre attività complementari e integrative di conservazione dei beni culturali e delle superfici architettoniche decorate*, definendo per il momento solo la figura del *Restauratore conservatore di beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici*.

Per gli altri operatori vengono individuati solo i contenuti essenziali delle competenze, l'approfondimento di questi profili viene rimandato ad un successivo Decreto da concordare con le Regioni.

Le Regioni dovrebbero formare figure che si dice svolgono un ruolo secondario e caratterizzato da relativa incompletezza, capacità operativa e da relativa capacità tecnica.

Noi riteniamo che il contenuto del profilo professionale previsto per il così detto Operatore qualificato di beni culturali sia basso. Viene di fatto affiancata ad una figura apicale, il Restauratore Conservatore di beni *culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici*, una figura dai bassissimi contenuti professionali.

Va inoltre evidenziato che il termine qualificato nel CCNL, da poco rinnovato tra le nostre OO.SS. e le imprese è inferiore allo specializzato.

Per queste figure nel CCNL si è previsto un inquadramento che va dal IV livello, fino al VI, tenendo in considerazione l'attività realmente svolta in cantiere da questi lavoratori.

Al comma 6, art.29 del Dl n. 42/2004, si legge che "...gli interventi di manutenzione e restauro su beni culturali mobili e superfici decorate su beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici sono eseguiti in via esclusiva da coloro che sono restauratori di beni culturali ai sensi della normativa in materia".

Riteniamo in tale proposito che, diversamente dai Decreti Ministeriali precedenti (Decreto del Ministero 3 agosto 2000, n. 294, così come modificato dal Decreto del Ministero 24 ottobre 2001, n. 420), l'attuale decreto non punti ad una crescita

delle professionalità presenti nel settore, atteggiamento che a nostro avviso non salvaguarda la qualità degli interventi di conservazione che dovrebbero prevedere, in tutta la filiera del restauro, figure di alto livello (ricordiamo a tale proposito, che per il *Collaboratore restauratore di beni culturali era previsto*, nel DM n. 420, un percorso di Laurea triennale o l'Accademia di belle arti).

Inoltre la descrizione delle competenze professionali previste per la figura dell'*operatore qualificato di beni culturali* non corrisponde all'attività fino ad oggi svolte dalle figure di collaboratori restauratori nei cantieri e nei laboratori di restauro, dove hanno sempre svolto, sotto le indicazioni metodologiche di un restauratore accreditato presso le Soprintendenze, tutte le operazioni di restauro conservativo, talvolta gestendo interamente il cantiere.

Tutti questi lavoratori stanno ancora aspettando che il Ministero attui le Disposizioni transitorie previste dal 2000, per sistemare l'itero comparto e riprese all'art. 182 dell'attuale Codice dei beni culturali e del paesaggio (Dl n.42/2004). Tali disposizioni hanno dato spazio a numerose problematiche che vanno dall'interpretazione di alcuni passi della norma, alla mancanza completa di indicazioni da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali, su quali azioni materialmente devono compiere le Soprintendenze per fornire "...regolare esecuzione certificata dall'autorità di tutela", ad un lavoratore che possa dimostrare di "...avere svolto attività di restauro in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento..." .

E' quindi con preoccupazione che valutiamo la decisione di rimandare a successivi provvedimenti la definizione dei profili di competenza per quanto attiene le figure definite "*operatore qualificato sui beni culturali*", rimandando così ulteriormente la risoluzione di problemi che per i lavoratori del settore si stanno trascinando da troppo tempo.

Questa situazione di indefinitzza sta inoltre creando seri problemi anche alle imprese che da anni operano nel settore che hanno evidenziato i seguenti punti di criticità:

"Il sistema di qualificazione, agendo retroattivamente su un mercato del lavoro nato su regole diverse, e demandando ad un regime transitorio concretamente inapplicabile in mancanza di ulteriori atti regolamentari (si demanda ad un successivo decreto per la qualificazione di chi opera nel settore), ha come conseguenze il rischio dell'estromissione dal mercato del lavoro di gran parte dei restauratori operanti e l'impossibilità per le imprese di far fronte alle enormi necessità di recupero espresse dal patrimonio culturale."

Alla luce di tutti questi ragionamenti chiediamo che la Commissione, che sta lavorando alla stesura della *proposta di Decreto*, accolga le seguenti richieste di modifica.

La sostituzione della voce "*Operatore qualificato sui beni culturali*" con "*Assistente restauratore di beni culturali*" o con "*Collaboratore restauratore di beni culturali*" facendo riferimento alla normativa precedente (Decreto del Ministero 3 agosto 2000, n. 294, così come modificato dal Decreto del Ministero 24 ottobre 2001, n.

420), prevedendo una ridefinizione del profilo professionale, non identificando le competenze professionali di questi lavoratori con la generica definizione di “Operatore qualificato sui beni culturali” descritta nell’attuale *proposta di Decreto*.

Diversamente dal Ministero per i beni e le attività culturali, che non tiene conto di quanto stabilito attraverso i CCNL, riteniamo che la figura di supporto al *Restauratore conservatore* sia fondamentale e di alta professionalità.

Chiediamo quindi che venga riconosciuto “all’*Assistente restauratore di beni culturali*” di aver fino ad oggi svolto, nei cantieri sui beni culturali mobili e le superfici decorate di beni architettonici e nei laboratori di restauro, tutte le operazioni di restauro, eseguite sotto la supervisione del restauratore conservatore e secondo le sue indicazioni metodologiche, riconoscendo a tali figure un adeguato grado di autonomia nella realizzazione degli interventi (sulla base di quanto già stabilito nel CCNL).

Chiediamo l’approfondimento dei profili di competenza “dell’*Assistente restauratore di beni culturali*”, nella stessa proposta di Decreto attualmente in discussione, realizzando uno specifico Allegato così come già fatto per il *Restauratore conservatore*.

Che vengano emanati gli standards formativi di riferimento sia per il *Restauratore conservatore* che per “l’*Assistente restauratore di beni culturali*” e che entrambi i percorsi siano collegati tra loro per permettere di progredire nella carriera formativa in modo lineare ed integrato, garantendo la crescita professionale nel settore.

Individuare procedure e criteri di documentazione certificata chiare ed esigibili per i lavori svolti prima dell’entrata in vigore delle *disposizioni transitorie*, previste dal Decreto del Ministero 3 agosto 2000, n. 294, così come modificato dal Decreto del Ministero 24 ottobre 2001, n. 420 e riprese all’art.182 del DL N. 42/04, per tutti gli operatori del settore e non solo per le imprese.

Controlli finalizzati a garantire che tali procedure vengano rispettate e che queste vengano recepite ed accolte dalle amministrazioni pubbliche. Rimandare ulteriormente l’applicazione delle disposizioni transitorie non fa bene al mercato e non permette un adeguato inserimento di tali professionalità in un mercato europeo che esige una qualificazione delle imprese anche attraverso il ricorso la specializzazione degli operatori.

Pensiamo che a tutte queste figure va riconosciuto il ruolo svolto in tutti questi anni a sostegno della salvaguardia del nostro patrimonio culturale, lo riteniamo ancor più un dovere morale delle Istituzioni che fino ad oggi hanno lasciato il settore privo di standard formativi di riferimento alimentando illusioni di accesso ad un settore, puntualmente disattese.

ARCHEOLOGI

Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, la legislazione vigente in materia di Beni Culturali, non nomina mai la figura dell'archeologo; allo stesso modo il Dlgs n. 30/2004, come già più volte ricordato, all'art. 1, comma 2, sulle disposizioni relative "all'esecuzione di scavi archeologici" non cita mai l'archeologo.

Ciò avviene non certo per negligenza ma perché allo stato attuale la figura dell'archeologo non è definita e, quindi, normata da alcuna legge dello Stato.

Questa indeterminatezza sui requisiti necessari per operare in qualità di archeologo è confermata dalla mancanza di un percorso formativo unico, che abbia, almeno nelle linee essenziali, caratteristiche uniformi in tutto il paese. A potersi proporre quali archeologi sono oggi laureati quadriennali in lettere con indirizzo archeologico o in conservazione dei beni culturali, i laureati triennali con laurea specialistica in archeologia, i diplomati presso le scuole di specializzazione in archeologia ovvero chi ha completato un dottorato di ricerca.

Il recente decreto sull'archeologia preventiva, Legge 25 giugno 2005, n. 109, se per un verso per la prima volta cita ufficialmente la figura dell'archeologo, dall'altro ha posto un grave vincolo allo svolgimento dell'attività, indicando esclusivamente nella specializzazione e nel Dottorato di ricerca i titoli che danno diritto a definire un archeologo, seppure solo per quanto riguarda questo settore specifico dell'attività archeologica.

Tale sbarramento non è accettabile dal momento che, da una parte, non si riconosce all'università la capacità di fornire un'abilitazione professionale e universalmente da tutti riconosciuta ad un archeologo, come fa invece per altre categorie professionali, dall'altra, scavalca ed esclude i lavoratori e le società che operano da anni nel settore.

La laurea quadriennale con indirizzo archeologico o laurea specialistica in archeologia o equipollenti devono essere riconosciuti come titoli fondamentali per la qualificazione professionale dell'archeologo.

A tal fine semmai è da auspicare che l'accademia continui ad operare in funzione del suo primario scopo, cioè la formazione e l'innovazione nella ricerca metodologica, garantendo contemporaneamente una formazione tecnica in grado di soddisfare le esigenze della collettività e le richieste del mercato del lavoro, come avviene in praticamente tutti gli altri settori in cui è parte integrante del percorso formativo universitario la preparazione necessaria allo svolgimento della professione sin dalla laurea.

La mancanza di chiarezza nella definizione dei percorsi formativi è alla base della mancanza del riconoscimento della professionalità dell'archeologo e poi in quali campi l'archeologo possa operare.

L'esito, fin troppo scontato, di questa situazione di indeterminatezza è la sostanziale assenza di tutele e di sicurezze e diritti per i lavoratori.

Riteniamo, a tale proposito, che sarebbe necessario stabilire i tariffari minimi di compenso per i le figure che in questi ambiti operano, provvedendo ad aggiornare il tariffario delle soprintendenze con i dati ISTAT, considerando e riconoscendo le diverse competenze specialistiche operanti nel campo archeologico.

Per gli archeologi a cui viene richiesta una presenza continuata in un cantiere, da parte di un'impresa, è necessario garantire i diritti e le tutele che ad ogni lavoratore spettano, attraverso l'applicazione del contratto di riferimento.

Le soprintendenze, come gli enti locali, devono redigere una graduatoria pubblica dei collaboratori esterni, stilata su base curriculare, che regoli l'assegnazione dei contratti secondo il principio della rotazione, e non della cooptazione.

Occorre definire con maggiore precisione il ruolo che la figura professionale dell'archeologo esercita nell'ambito delle attività di lavori e servizi.

Nel settore riscontriamo una persistente confusione in merito a come definire le attività operative: le amministrazioni talvolta scorporano, nell'ambito di un unico appalto, le attività svolte dall'archeologo da quelle svolte dall'impresa qualificata ad effettuare quei lavori specifici, provvedendo ad un affidamento separato ad altri soggetti dell'assistenza tecnico scientifica.

E' evidente che tale situazione determina, oltre a notevoli problemi nell'ambito della conduzione dei lavori (per es. definizione delle responsabilità tra soggetti diversi che svolgono attività consimili nell'ambito di uno stesso cantiere), un contrasto di ruolo tra il responsabile tecnico dell'impresa esecutrice (che nelle aziende del settore è spesso un archeologo) e il/ i prestatore/i dei servizi di assistenza scientifica (ugualmente archeologi) in rapporto con una direzione lavori che, per norma, non può essere un archeologo.

Questo contrasto ha come conseguenza immediata il determinarsi di una situazione di "debolezza" professionale di una delle due parti esecutrici nei confronti di una direzione dei lavori priva di specifiche competenze di settore e il ruolo, di conseguenza, viene surrogato in genere dai funzionari degli enti di tutela, archeologi sicuramente competenti, ma non necessariamente esperti delle problematiche della gestione di un rapporto contrattuale tra altri soggetti, pubblici o privati che siano.

Preferiremmo immaginare un comportamento più omogeneo a quello che determina con chiarezza il ruolo, nell'ambito di ogni cantiere di opere pubbliche, delle professioni più riconosciute, come per esempio, quelle dell'architetto e dell'ingegnere.

Per avere maggiore trasparenza nei criteri di assegnazione delle gare è opportuno distinguere tra l'organico tecnico dell'impresa e i professionisti che svolgono lavoro di consulenza, evitando lo scorporo delle attività tecnico scientifiche dai lavori posti in gara.

Riteniamo inoltre fondamentale che nei cantieri archeologici, così come in quelli di restauro conservativo, l'Ufficio della Direzione Lavori eserciti un rigoroso e puntuale controllo verificando che siano operative adeguate figure professionali, quali archeologi e restauratori, al fine di garantire un'esecuzione qualitativamente alta degli interventi.

In ogni caso, sempre riguardo agli interventi sui beni protetti, l'Ufficio della Direzione Lavori deve verificare se il Piano di Sicurezza corrisponde agli elaborati progettuali e se l'intero impianto, per prevenire infortuni ed a garanzia dell'igiene dei lavoratori, corrisponda alle norme di legge e se ai lavoratori ivi impiegati siano applicate tutte le norme delle leggi e dei contratti di lavoro.

Altra questione centrale che emerge con sempre maggiore forza, è quella del diritto d'autore sui dati scientifici elaborati dai collaboratori esterni del Ministero e delle società operanti nel settore.

Questi dati, oggi, sono consegnati al Ministero o alle società che li rendono cosa propria escludendo lo "scopritore" da ogni successiva utilizzazione, anche dalle pubblicazioni: una prassi abituale in relazione agli scavi, alla documentazione prodotta su di essi, alle schede di catalogo, etc.

ALLEGATO 3: Legge 25 giugno 2005, n. 109

E' stato approvato il 31 maggio 2005, dal Senato della Repubblica, il Disegno di Legge n. 3400, che in alcuni articoli contiene indicazioni in merito alla verifica preventiva dell'interesse archeologico.

Con tale normativa si sancisce l'obbligo, per il Ministero per i beni e le attività culturali, di produrre annualmente una pubblicazione che raccolga le valutazioni di impatto archeologico.

L'accento posto nella normativa "sull'obbligo alla pubblicazione" dei dati, che dovranno essere firmati da chi effettivamente ha realizzato la valutazione di impatto archeologico, ci sembra un elemento di rilievo e novità rispetto al panorama attuale.

Ci sembra, invece, discutibile l'obbligo per il Ministero a consultare, nelle fasi di confronto preliminare e di istituzione dell'elenco dei soggetti abilitati a tale verifica, esclusivamente i dipartimenti archeologici universitari.

Ferma restando la convinzione che un elenco abilitante non è certamente lo strumento appropriato a garantire la capacità professionale degli operatori del settore, a nostro avviso sarebbe più corretto inserire nella consultazione anche le associazioni professionali (in questo caso gli archeologi), nonché le organizzazioni di rappresentanza delle imprese e delle cooperative.

Tale posizione risponde alla necessità di affermare che la titolarità della rappresentanza, del mondo dell'archeologia, non può essere una prerogativa esclusiva dell'accademia.

Il testo attuale, infatti, stabilisce che la valutazione di impatto archeologico, possa essere "raccolta, elaborata e validata unicamente dai dipartimenti archeologici delle università, ovvero da soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia".

Ciò a nostro avviso, oltre a non tenere conto di altri soggetti specializzati operanti sul territorio, produrrebbe certamente il proliferare di forme di sfruttamento.

Vi è infatti il rischio concreto che gli *Specializzati* utilizzino, per svolgere il lavoro di ricerca, gli studenti universitari, senza che a questi ultimi giunga,

concretamente, alcun riconoscimento per il lavoro svolto non potendo, come da normativa, firmare la documentazione.

E', inoltre, evidente un pericolo di distorsione del mercato.

Le Università, attraverso i dipartimenti, possono offrire valutazioni a costi minori rispetto a quelli proposti da professionisti regolarmente retribuiti e da imprese.

Pertanto riteniamo che sarebbe più opportuno specificare che le università possano svolgere questo tipo di attività ma soltanto per finalità didattiche. Qualcosa di simile insomma a quanto già accade con gli scavi didattici.

Aggiungiamo alle preoccupazioni fino qui elencate una considerazione sulle ricadute occupazionali: con questo provvedimento vengono tolti spazi operativi ad imprese, di archeologi, con un reale pericolo di ricaduta occupazionale per quanti già lavorano nel settore.

Vi è così il rischio di amplificare il paradosso già esistente, nelle facoltà umanistiche, di formare laureati in discipline per le quali manca, totalmente, una politica di inserimento e sviluppo del lavoro.

Proponiamo pertanto di inserire tra i soggetti abilitati alla raccolta, elaborazione e validazione dei documenti, chiunque abbia conseguito una laurea quadriennale con indirizzo archeologico o laurea specialistica in archeologia o equipollenti, nonché le società di archeologia.

(CASSEREI IL TESTO SEGUENTE CHE POTREBBE ALIMENTARE ELEMENTI DI POLEMICA NON UTILI AL RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO DEL DOCUMENTO)

In ultimo, non riteniamo utile la proposta, avanzata dal Decreto, di istituire un elenco di persone abilitate a fare la valutazione preventiva dell'interesse archeologico, elenco che dovrebbe essere redatto direttamente dal Ministero. Una volta stabiliti con chiarezza i requisiti di accesso non si comprende l'esigenza di tale elenco, semmai il Ministero dovrebbe esercitare una funzione di controllo sull'esercizio delle attività attraverso la verifica dei requisiti dichiarati in fase di affidamento dei servizi.

Articolato

Come articolato appoggiamo le proposte di modifica già presentate alla camera da:

_Tocci, Grignaffini, Carli, Chiaromonte, Martella, Capitelli, Sasso, Lolli, Giulietti

Articolo 4

al comma 1, aggiungere la seguente lettera:

“b – bis): all'articolo 2 – ter, comma 1:

Al termine inserire il seguente periodo: Il Ministero produce annualmente una pubblicazione recante i risultati delle ricerche preliminari e delle elaborazioni successive compiute dai singoli professionisti, dai dipartimenti universitari o dagli altri soggetti coinvolti”.

AC 6055

Emendamento

Articolo 4

al comma 1, aggiungere la seguente lettera:

“b – bis): all’articolo 2 – ter, comma 2:
al secondo periodo, dopo le parole “rappresentanza dei dipartimenti archeologici universitari” aggiungere le seguenti: “, delle associazioni professionali di archeologi e delle organizzazioni delle società e cooperative di archeologia”.

AC 6055

Emendamento

Articolo 4

al comma 1, aggiungere la seguente lettera:

“b – bis): all’articolo 2 – ter, comma 1:

Al secondo periodo sostituire le parole: “diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia” con le seguenti: “laurea quadriennale con indirizzo archeologico o laurea specialista in archeologia o equipollenti”.

AC 6055

Emendamento

Articolo 4

al comma 1, aggiungere la seguente lettera:

“b – bis): all’articolo 2 – ter, comma 1:

Al secondo periodo, dopo le parole “dottorato di ricerca in archeologia” aggiungere le seguenti: “ ovvero cooperative, società o associazioni di professionisti con certificata esperienza e competenza nel settore archeologico. Queste ultime dovranno necessariamente utilizzare per gli incarichi di cui al presente comma, solo personale qualificato in possesso, di laurea quadriennale con indirizzo archeologico o di laurea specialistica in archeologia o equipollenti”.

AC 6055

Emendamento

Articolo 4

al comma 1, aggiungere la seguente lettera:

“b – bis): all’articolo 2 – ter, comma 1:

Al secondo periodo, dopo le parole “dipartimenti archeologici delle università” aggiungere le seguenti: “esclusivamente per finalità didattiche o di ricerca”.

AC 6055

Emendamenti

Articolo 4

al comma 1, aggiungere la seguente lettera:

“b – bis): all’articolo 2 – ter è abrogato il comma 2.

Un gruppo di emendamenti riguardano la questione della archeologia preventiva (introdotta dal DL 63 convertito nella legge 109 del 2005) ed in particolare la questione relativa al ruolo delle università nel processo di raccolta e validazione dei materiali finalizzati alla verifica preventiva. Gli emendamenti tendono a far emergere il ruolo delle associazioni professionali da un lato (em. Pagina 4) e delle cooperative, società e associazioni di professionisti qualificate nel settore (em. Pagina 6) ridimensionando il ruolo delle università che rischiano di assumere un

ruolo egemone e falsare il mercato del lavoro. Sarebbe preferibile, quindi, che le università intervenissero in questo settore solo a fini didattici e di ricerca. Contemporaneamente (em. Pagina 2 – che modifica la nuova lettera (a introdotto dalla Commissione – e pag. 5) si vuole estendere ai “semplici” laureati quadriennali o ai “laureati specialistici” la possibilità di svolgere l’attività di validazione dati. Il testo originario, infatti, prevede la necessità della specializzazione post aurea o del dottorato, titoli questi decisamente troppo alti per un lavoro per lo più routinario. Un emendamento stabilisce anche che il Ministero per i beni e le attività culturali pubblici annualmente i risultati delle ricerche e delle elaborazioni allo scopo di tenere informato il mondo scientifico (em. Pagina 3). Un emendamento, infine, sopprime l’intero comma 2 dell’articolo 2 ter che istituisce elenchi del ministero, strumento questo che, se non concordato con le parti interessate, rischia di diventare un mezzo di esclusione (e di proliferazione del lavoro nero dei giovani professionisti che pur non potendo rientrare nelle liste lavoreranno per pochi “qualificati” che firmeranno elaborazioni e validazioni).